

## **COMUNE DI VERMIGLIO**

Provincia di Trento

# VERBALE DELLA DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 5 DEL 29.03.2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2023-2024, **NOTA** INTEGRATIVA, PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI DOCUMENTO UNICO **PROGRAMMAZIONE** BILANCIO. DI (D.U.P.) 2022-2023-2024 (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventidue, addì Ventinove, del mese di Marzo, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

## All'appello risultano:

BERTOLINI MICHELE	Presente	DEPETRIS EMILIO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	PANIZZA WALTER	Presente
GENTILINI MARIANO	Presente	PANIZZA GUIDO	Presente
LONGHI MAURO	Presente	ZAMBOTTI MASSIMILIANO	Presente
PANIZZA SERGIO	Presente	DEPETRIS LISA	Presente
BERTOLINI GIACOMO	Presente	FOIS GRAZIELLA	Presente
STEFANOLLI ANDREA	Assente Giustificato	MARIOTTI ENRICA	Assente Giustificato
CHESSLER MARTINA	Dracanta		

Presenti: n. 13 Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GASPERINI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTOLINI MICHELE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al nº 5 dell'ordine del giorno.

Presente

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2023-2024, NOTA INTEGRATIVA, PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2023-2024 (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1º gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Vista la L.P. n. 18 del 2015 che individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1º gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2023-2024.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Preso atto che il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24 dicembre 2021 ha stabilito che per l'esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del Decreto legislativo n. 267/2000 è differito al 31 marzo 2022; Richiamato il documento "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022", sottoscritto a Trento in data 16 novembre 2021 fra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore agli Enti Locali e rapporti con il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie con il quale – al punto 11 viene stabilito: "Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 di data 28 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto che dal 01 gennaio 2022 il Comune agisce in regime di esercizio provvisorio.

Vista la deliberazione consiliare n. 19 di data 30 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020 e preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 di data 19.05.2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui.

Atteso che relativamente al bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024, le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. le deliberazioni relative alle tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2022, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimenti di Giunta o di Consiglio comunale.

Viste le relative deliberazioni:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 9 marzo 2022 avente ad oggetto: "SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 24 di data 9 marzo 2022 avente ad oggetto: "SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022".

Visto il decreto milleproroghe D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15/2022 (in G.U. 28 febbraio 2022) è intervenuto su alcuni termini procedurali collegati all'approvazione del bilancio di previsione 2022 degli Enti Locali e dei provvedimenti relativi alla TA.RI. (tributo) e TA.RI.P. (entrata extratributaria). Nel dettaglio, allo scopo di agevolare la programmazione degli Enti Locali in merito a tali adempimenti, si illustrano i seguenti punti:

1. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022: ai sensi dell'articolo 3 commi 5sexiesdecies e 5septiesdecies del D.L. in parola, il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2022 è fissato al 31 maggio 2022, spostando quindi la precedente data del 31 marzo 2022. Il nuovo termine è automaticamente applicabile agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento in forza dell'espressa previsione in tal senso contenuta nel Protocollo in materia di Finanza Locale sottoscritto per il 2022.

2. I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COLLEGATI LA CICLO DEI RIFIUTI: ai sensi dell'articolo 3 comma 5quinquies dello stesso D.L., a partire dal 2022 il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. o TA.RI.P. è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio. Questa disposizione (che deroga il principio generale di cui all'articolo 1 comma 683 della L. n. 147/2013) ha natura strutturale e permanente (a regime). In sostanza, dal 2022 le delibere (Regolamento, PEF, sistema tariffario) relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022, ha confermato per il 2022, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con i Protocolli d'Intesa precedenti, pur prevedendo alcune modifiche del quadro tributario IM.I.S..

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "*Modifiche alla Legge n. 243/12*, *in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali*", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019 la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, nel calcolo del pareggio di bilancio.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018.... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Vista la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che il Comune di Vermiglio non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci (...)".

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: "Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente decreto, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma, della Costituzione".

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e seguenti della legge di bilancio 2019, Legge 30.12.2018, n. 145, in particolare l'art. 1 comma 821 prevede che "Gli Enti.. si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011".

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2022-203-2024 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Ricordato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base alla quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali di cui alla Legge 243/2012, da cui risulta comunque la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo ente.

Dato atto che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del D.U.P. semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli Enti locali con popolazione inferiore a 2.000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018).

Dato atto che il D.U.P., avendo il Comune di Vermiglio una popolazione fino a 2.000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4.1 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal Decreto interministeriale di data 18 maggio 2018.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 129 di data 28 luglio 2021 con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2022-2023-2024, rinviando l'aggiornamento dello stesso tramite la relativa Nota.

Considerato che a seguito dell'approvazione da parte della Giunta comunale del D.U.P. 2022-2023-2024 è stata inviata una nota ai Consiglieri comunali i quali potevano proporre delle modifiche o delle integrazioni al documento stesso.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 19 ottobre 2021 con cui il Consiglio Comunale ha esaminato e discusso e approvato lo schema di DUP (indirizzi strategici) approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 129 di data 28 luglio 2021, rinviando l'aggiornamento dello stesso tramite la relativa Nota approvato dalla Giunta Comunale n. 26 di data 11 marzo 2022.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2022-2023-2024, redatto a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente previsti dalla normativa in vigore, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale (Allegato A).

Considerato che la proposta del D.U.P. si configura come il D.U.P. definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel D.U.P.), sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 29 marzo 2019 con cui è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 18 del 25 marzo 2020 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, dando atto – nel contempo – che l'Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 di data 11 marzo 2022 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio 2022-2023-2024, il Documento Unico di Programmazione, la nota integrativa al bilancio, nonché il piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2022-2023-2024.

Considerato che il deposito della proposta del D.U.P. 2022-2023-2024, di nota integrativa, di bilancio di previsione 2022-2023-2024 e piano degli indicatori di bilancio è stato comunicato ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 1710 di data 11.03.2022.

Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2023-2024, DUP, e nota integrativa, parere pervenuto al prot. n. 1811 di data 16.03.2022, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la successiva comunicazione ai consiglieri dell'avvenuta presentazione del parere del revisore, nota dd. 16.03.2022 prot. n. 1816.

Preso atto che al bilancio di previsione 2022 è stato applicato avanzo di amministrazione presunto derivante da vincoli di trasferimenti per  $\in$  23.465,00.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 (**Allegato C**) presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente.

Atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario che integra e dimostra le previsioni di bilancio (**Allegato B**).

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis del citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Visto il comma 3, dell'articolo 18-bis, del citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali alleghino il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle provincie autonome e degli enti locali (**Allegato D**).

Accertato che in relazione agli schemi degli atti approvati dalla Giunta comunale non sono pervenuti emendamenti da parte di alcun consigliere.

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri per i quali si rimanda al verbale della presente seduta consiliare.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 29 marzo 2019 ed in particolare l'articolo 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 – Titolo IV – Capo III – Disposizioni in materia contabile.

Visto il D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e s.m.

Visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m.

Vista la L.P. di data 9 dicembre 2015 n. 18.

Viste la legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m. e la legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire immediata attuazione ai programmi previsti in bilancio, dal D.U.P. 2022-2023-2024 e dal programma generale delle Opere Pubbliche.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

#### DELIBERA

- 1. Di approvare il **Documento Unico di Programmazione 2022-2023-2024** (**Allegato A**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dando atto che in essa è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente.
- 2. Di approvare la **nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 (Allegato B)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 3. Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 del Comune di Vermiglio e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., come risulta nell'elaborato (Allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2022 cassa	Previsioni 2022 competenza	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Fondo di cassa				
presunto all'inizio				
dell'esercizio	1.305.066,74			
Utilizzo avanzo				
presunto di				
amministrazione		23.465,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale				
vincolato di parte				
corrente	0,00	55.878,22	61.010,00	59.200,00
Fondo pluriennale				
vincolato di parte				
capitale	0,00	2.477.460,63	.0,00	0,00
TITOLO I - Entrate				
di natura tributaria,				
contributiva e				
perequativa	1.773.379,24	1.340.450,00	1.340.300,00	1.340.300,00
TITOLO II -				
Trasferimenti correnti	1.944.150,39	804.514,80	677.098,00	660.798,00
TITOLO III -				
Extratributarie	2.909.187,28	2.233.395,66	2.097.441,46	2.095.441,46
TITOLO IV - Entrate				
in conto capitale	9.957.510,14	7.188.036,65	919.300,00	1.017.300,00
TITOLO V - Entrate				
per riduzione di				
attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI -				
Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII -				
Anticipazioni da				
istituto tesoriere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TITOLO IX - Entrate				
per conto terzi e				
partite di giro	2.202.716,38	2.197.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00
Totale Generale				
parte Entrata	20.792.010,17	17.020.200,96	7.992.149,46	8.070.039,46

PARTE SPESA	Previsioni 2022 cassa	Previsioni 2022 competenza	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Disavanzo di				
amministrazione		0,00	0,00	0,00
TITOLO I – Spese				
correnti	5.351.944,21	4.387.896,22	4.106.042,00	4.085.932,00
TITOLO II – Spese in				
conto capitale	10.891.626,67	9.665.497,28	919.300,00	1.017.300,00
TITOLO III – Spese				
per incremento di				
attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – Spese				
per Rimborso di				
prestiti	69.807,46	69.807,46	69.807,46	69.807,46
TITOLO V –				
Chiusura				
Anticipazione da				
istituto tesoriere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TITOLO VII – Spese				
per conto terzi e				
partite di giro	2.345.088,52	2.197.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00
<b>Totale Generale</b>				
parte Spesa	19.358.466,86	17.020.200,96	7.992.149,46	8.070.039,46
Fondo di cassa finale		·		
presunto	1.433.543,31			

- 4. Di approvare il **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2023-2024 (Allegato D)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 5. Di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed inoltre i seguenti documenti:
  - elenco indirizzi internet di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti della gestione, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
  - le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote d'imposta;
  - il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio.
- 6. Di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà gli atti di indirizzo.
- 7. Di impegnare l'Amministrazione Comunale a rivedere la propria programmazione finanziaria adeguandola alle misure ed alle decisioni che saranno adottate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di finanza locale per l'anno 2022.
- 8. Di dare atto che con delibera consiliare n. 18 del 25 marzo 2020 il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, dando atto nel contempo che l'Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019.
- 9. Di disporre che l'Ufficio Finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.
- 10. Di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con il parere pervenuto al prot. n. 2052 di data 18.03.2021, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

- 11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 12. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 verrà trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) nella versione definitiva.
- 13. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
     ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

#### SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

#### DELIBERA

14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

\*\*\*\*\*\*\*

## PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Vermiglio, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Vermiglio, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

## IL SINDACO F.to Bertolini Michele

## IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 30/03/2022 al giorno 09/04/2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto